



COMUNE DI GAETA
(Provincia di Latina)

* * * * *

REGOLAMENTO

**per la gestione del protocollo informatico
e dei flussi documentali
del Comune di Gaeta**

* * * * *

(Approvato con deliberazione commissariale n°59/c del 25/05/2007)

CAPO I

AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

* * * * *

Art. 1

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina la gestione del sistema per la tenuta del protocollo informatico e dei flussi documentali del Comune di Gaeta.

Art. 2

Normativa di riferimento

1. Il presente regolamento viene emanato sulla base della seguente normativa:
 - Circolare Ministero dell'Interno 1° marzo 1897 n. 17100-2;
 - legge 7 agosto 1990 n.241;
 - D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445;
 - DPCM 28 ottobre 1999.

Art. 3

Definizioni

1. Per documento amministrativo si intende ogni rappresentazione informatica, grafica, fotocinematografica, elettromagnetica, o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni, prodotti e acquisiti ai fini dell'attività amministrativa.
2. Per documento informatico si intende la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti.
3. Per gestione documentale si intende l'insieme delle attività finalizzate alla registrazione di protocollo e alla classificazione, organizzazione, assegnazione e reperimento dei documenti amministrativi formati o acquisiti dall'amministrazione comunale.
4. Per protocollo si intende l'insieme delle procedure e degli elementi attraverso i quali i documenti vengono trattati sotto il profilo giuridico-gestionale.
5. Per sistema di protocollo informatico si intende l'insieme delle risorse di calcolo, degli apparati, delle reti di comunicazione e delle procedure informatiche utilizzate dal comune per la gestione dei documenti.

6. Per segnatura di protocollo si intende l'apposizione o l'associazione all'originale del documento, in forma permanente e non modificabile, delle informazioni riguardanti il documento stesso.
7. Per titolare si intende lo strumento che consente di classificare, in maniera logica, sistematica e coerente, la documentazione archivistica che venga prodotta o comunque acquisita dal Comune, durante lo svolgimento dell'attività amministrativa.
8. Per protocollo informatico interno si intende il sistema di registrazione informatico, collegato al protocollo generale, con il quale i vari soggetti che nell'ambito dell'amministrazione comunale intervengono nel procedimento amministrativo, fanno constare della loro attività, ai fini della definizione del procedimento nonché dell'accesso e della partecipazione allo stesso.

CAPO II IL DOCUMENTO

*** * * * ***

Art. 4 Produzione dei documenti

1. I documenti, secondo quanto disposto dall'art. 3 del Decreto leg.vo 12 febbraio 1993, n. 39, sono di norma prodotti tramite i sistemi informatici.
2. I documenti, secondo quanto disposto dall'art. 18 del D.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409, sono beni inalienabili.

Art. 5 Tipologia dei documenti

1. I documenti si distinguono in documenti in arrivo, documenti in partenza, documenti interni
2. I documenti vanno di norma protocollati e gestiti secondo le disposizioni e le eccezioni previste nel presente regolamento.
3. Il presente regolamento individua i documenti da non protocollare.

Art. 6 Documenti interni

1. I documenti interni sono quelli scambiati tra uffici che afferiscono al medesimo protocollo.
Essi si distinguono in:
 - a) documenti di preminente carattere informativo;
 - b) documenti aventi rilevanza giudica.
2. I documenti interni di preminente carattere informativo sono di norma memorie informali, appunti, brevi comunicazioni di rilevanza meramente informativa scambiate tra uffici.
3. I documenti interni aventi rilevanza giuridica sono quelli redatti dal personale nell'esercizio delle proprie funzioni e al fine di documentare fatti inerenti all'attività svolta e alla regolarità delle azioni amministrative o qualsiasi altro

documento dal quale possano nascere diritti, doveri o legittime aspettative di terzi.

Art. 7

Delibere, determinazioni, verbali, circolari e contratti

1. Le delibere, le determinazioni, le ordinanze, i verbali e le circolari, in quanto documenti interni di preminente carattere giuridico-probatorio e fondamentali per la gestione dei procedimenti amministrativi, vanno protocollati mediante registrazione sul protocollo informatico interno.
2. La registrazione a protocollo deve essere effettuata entro due giorni dalla loro approvazione (nel caso di delibere e verbali) o sottoscrizione (nel caso di determinazioni, circolari).
3. I contratti vengono registrati secondo la vigente normativa in materia.

Art. 8

Documenti esclusi dalla registrazione di protocollo

1. Sono escluse dalla registrazione di protocollo le seguenti tipologie di documenti:
 - a) tutti i documenti che, per loro stessa natura, non rivestono alcuna rilevanza giuridico-amministrativa presente o futura come stampe pubblicitarie od informative, inviti, note di ricezione delle circolari;
 - b) gazzette ufficiali, bollettini ufficiali della regione, libri, giornali, riviste, e ogni sorta di pubblicazione;
 - c) gli allegati, se accompagnati da lettera di trasmissione e, in genere, tutti i lavori (studi, statistiche, ecc.) che, essendo accompagnati da lettera di trasmissione, non necessitano di ulteriore protocollazione;
 - d) tutti i documenti già soggetti a registrazione particolare su registri cartacei o informatici autorizzati quali: annotazioni, trascrizioni, registrazioni sugli atti dello stato civile, dell'anagrafe della popolazione e delle liste elettorali; registrazioni sui ruoli matricolari; registrazioni degli atti da notificare e da affiggere all'albo pretorio da parte del messo comunale;

- e) atti relativi alle operazioni attinenti al censimento della popolazione o di altri censimenti particolari;
 - f) documenti non classificabili come corrispondenza. Se accompagnati da lettera di trasmissione viene protocollata quest'ultima.
2. Gli atti meramente interni con rilevanza giuridico-amministrativa sono esclusi dalla registrazione di protocollo generale, ma sono soggetti a protocollazione interna informatica, per fini organizzativi, di ricerca, di accesso e partecipazione ai procedimenti amministrativi.
 3. Sono altresì esclusi dalla registrazione di protocollo:
 - a. gli atti riservati personali;
 - b. gli scritti anonimi che saranno distrutti.
 4. Per quanto riguarda gli atti di cui al precedente p. 3. a, gli stessi verranno annotati su un protocollo riservato depositato presso il Segretario Generale in attesa che il sistema informatico dell'Ente venga adeguato ad un'unica protocollazione.

Art. 9 Uso del telefax

1. Il fax ufficiale dell'ente, avente rilevanza giuridica, è gestito dall'ufficio protocollo.
2. I documenti pervenuti per mezzo di fax sono soggetti alla stessa procedura di protocollazione degli altri documenti.
3. Gli addetti all'Ufficio per la tenuta del protocollo provvedono affinché i fax e tutti gli altri documenti aventi carattere di urgenza, o che rivestano particolare importanza, siano consegnati in modo certo e rapido al destinatario. mediante consegna al personale di supporto.

Art. 10 Uso della posta elettronica certificata

1. Al fine di velocizzare lo scambio di informazioni tra uffici, con enti pubblici e privati e cittadini, nonché per la funzionale gestione dei procedimenti amministrativi, dell'accesso e della partecipazione agli stessi, gli uffici fanno uso della posta elettronica. Allo scopo, i dirigenti responsabili delle strutture provvedono all'acquisizione delle necessarie dotazioni strumentali nonché alla formazione del personale.

2. Il documento pervenuto o trasmesso mediante posta elettronica viene trattato in modo conforme alle tecniche ed alla normativa vigente.
3. È giuridicamente rilevante la corrispondenza pervenuta o inviata per posta elettronica all'Ufficio per la tenuta del protocollo.

CAPO III IL PROTOCOLLO

* * * * *

Art. 11

Responsabile della tenuta del protocollo

1. E' responsabile delle attività connesse alla tenuta del protocollo con sistemi informatici il funzionario del servizio.
2. Il responsabile della tenuta del protocollo, di concerto con l'amministratore di sistema, provvede a:
 - a) individuare gli utenti ed attribuire loro un livello di autorizzazione all'uso di funzioni della procedura, distinguendo quelli abilitati alla mera consultazione dell'archivio, o di parti di esso, da quelli abilitati anche all'inserimento, modifica e aggiunta di informazioni;
 - b) individuare gli utenti esterni che hanno accesso alle varie funzionalità;
 - c) verificare che le funzionalità del sistema in caso di guasti o anomalie siano ripristinate entro 24 ore dal fermo delle attività di protocollazione informatica;
 - d) controllare il buon funzionamento degli strumenti e dell'organizzazione delle attività di protocollazione e le funzionalità di accesso sia interno che esterno;
 - e) autorizzare le operazioni di annullamento del protocollo;
 - f) controllare l'osservanza delle presenti norme da parte del personale addetto.
3. Il responsabile del procedimento è nominato dal dirigente o suo delegato al momento della ricezione dell'atto introduttivo da parte dell'ufficio addetto.
4. Il responsabile del procedimento, cui l'atto afferisce, provvede a verificare che nell'ambito dei procedimenti di cui è responsabile ciascun atto sia correttamente protocollato e che tutte le informazioni relative allo stato del procedimento siano correttamente e tempestivamente inserite ogni qualvolta occorra un progresso nella esecuzione del procedimento stesso, con particolare riferimento all'assegnazione dell'affare.

Art. 12

Natura giuridica del registro di protocollo

1. Il registro di protocollo è un atto pubblico originario che fa fede della tempestività e dell'effettivo ricevimento e spedizione di un documento, indipendentemente dalla regolarità del documento stesso, ed è idoneo a produrre effetti giuridici.
2. Il registro di protocollo è soggetto alle forme di pubblicità e di tutela di situazioni giuridicamente rilevanti previste dalla normativa vigente.
3. Il registro di protocollo, unico per tutto l'ente, fatta esclusione per il Protocollo riservato, si apre il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Art. 13

Protocollazione con sistemi automatizzati

1. La protocollazione dei documenti formati dal Comune o dallo stesso utilizzati è effettuata, di norma, mediante sistemi informativi automatizzati.
2. Il protocollo gestito con sistemi informatici deve:
 - a) garantire la sicurezza e l'integrità dei dati;
 - b) garantire la puntuale e corretta registrazione dei documenti in entrata ed in uscita;
 - c) consentire l'identificazione ed il rapido reperimento delle informazioni riguardanti il procedimento ed il relativo responsabile;
 - d) fornire informazioni statistiche sull'attività dell'ufficio;
 - e) consentire, in condizioni di sicurezza, l'accesso esterno da parte di soggetti autorizzati con le opportune garanzie a tutela dei diritti di riservatezza dei terzi;
 - f) gestione documentale documenti.

Art. 14

Elementi obbligatori ed elementi accessori della registrazione di protocollo

1. La registrazione di protocollo contiene elementi obbligatori e elementi accessori.
2. La registrazione degli elementi obbligatori del protocollo è rilevante sul piano giuridico in quanto contiene le indicazioni necessarie e fondamentali per l'univoca, certa, efficace ed immediata identificazione dei documenti.
3. La registrazione degli elementi accessori del protocollo è rilevante sul piano amministrativo, organizzativo e gestionale.

Art. 15
Individuazione degli elementi obbligatori
della registrazione di protocollo

1. Gli elementi obbligatori del protocollo, cioè rilevanti sul piano giuridico-probatorio, sono i seguenti:
 - a) numero progressivo di protocollo del documento, generato automaticamente dal sistema e registrato in forma non modificabile;
 - b) data di registrazione di protocollo assegnata automaticamente dal sistema e registrata in forma non modificabile;
 - c) mittente per i documenti ricevuti, destinatari per i documenti spediti, registrati in forma non modificabile, con indicazione del cognome e nome oppure della ragione sociale, seguiti dal luogo di residenza o della sede;
 - d) oggetto del documento, registrato in forma non modificabile
 - e) ufficio assegnatario per i documenti in arrivo, ufficio che ha prodotto il documento per quelli in partenza.
2. Il numero progressivo di protocollo è un numero ordinale costituito da sette cifre numeriche. La numerazione è rinnovata ogni anno solare.
3. Qualora i destinatari siano più di due, la registrazione a protocollo potrà riportare il destinatario primo nominato ed il numero degli ulteriori destinatari. In caso di petizioni o documenti simili, il mittente sarà indicato con il nome del primo firmatario e della dicitura “più altri”.
4. L’oggetto deve essere indicato in modo tale da rendere il documento distinguibile da altri e che permetta l’individuazione della specifica pratica cui si riferisce o di cui ne costituisce il presupposto per la creazione.

Art. 16
Inalterabilità, immodificabilità, validità, annullamento
degli elementi obbligatori del protocollo

1. La registrazione degli elementi obbligatori del protocollo, ad eccezione di quelli di cui alla lettera e) dell’articolo precedente, non può essere modificata né integrata, né cancellata, ma soltanto annullata mediante un’apposita procedura.

2. È consentito, indipendentemente dal supporto materiale del registro di protocollo (cartaceo, informatico, ecc.), l'annullamento di una registrazione a protocollo solo attraverso l'apposizione della dicitura "annullato".
3. L'apposizione della dicitura "annullato" deve essere effettuata in maniera tale da consentire la lettura delle informazioni originarie, nonché la data, l'identificativo dell'operatore e gli estremi del provvedimento di autorizzazione.

Art. 17

Individuazione degli elementi accessori della registrazione di protocollo

1. La registrazione di protocollo, in armonia con la normativa vigente, può prevedere elementi accessori, rilevanti sul piano amministrativo, organizzativo e gestionale, sempre che le rispettive informazioni siano disponibili.
2. Il responsabile della tenuta del protocollo, con proprio provvedimento e al fine di migliorare l'efficacia e l'efficienza dell'azione amministrativa, può modificare e integrare gli elementi accessori del protocollo.

Art. 18

Tipologia degli elementi accessori della registrazione di protocollo

1. Gli elementi accessori del protocollo, gestiti e integrati in forma modulare con gli elementi obbligatori, sono legati alle seguenti funzioni:
 - a) gestione degli affari e dei procedimenti amministrativi;
 - b) gestione dell'archivio;
 - c) gestione delle banche dati.
2. Gli elementi accessori del protocollo legati alla gestione degli affari e dei procedimenti amministrativi sono i seguenti:
 - a) data del documento;
 - b) numero di protocollo del documento ricevuto;
 - c) ora e minuto di registrazione;
 - d) estremi del provvedimento di differimento dei termini di registrazione;

- e) tipo di spedizione (ordinaria, espressa, corriere, raccomandata con ricevuta di ritorno, telefax, ecc.);
- f) collegamento a documenti precedenti e susseguenti;
- g) indicazione degli allegati su supporto informatico;
- h) nominativo del destinatario di copia per conoscenza;
- i) unità organizzativa responsabile del procedimento amministrativo;
- j) nominativo del responsabile del procedimento amministrativo;
- k) oggetto del procedimento amministrativo;
- l) termine di conclusione del procedimento amministrativo;
- m) stato e tempi parziali delle procedure del procedimento amministrativo;
- n) tipologia del documento amministrativo, con indicazione esplicita di quello sottratto all'accesso o con accesso differito;
- o) immagine informatica del documento amministrativo.

3. Gli elementi accessori del protocollo legati alla gestione dell'archivio sono i seguenti:

- a) classificazione del documento attraverso il titolario (titolo, classe e fascicolo; eventuale sottofascicolo e inserto);
- b) data di istruzione del fascicolo;
- c) numero del fascicolo;
- d) numero del sottofascicolo;
- e) numero dell'inserto
- f) fascicolazione;
- g) data di chiusura del fascicolo;
- h) repertorio dei fascicoli;
- i) codice personalizzato di riconoscimento del fascicolo e/o del documento;
- j) numero di repertorio della serie (delibere, determinazioni, verbali, circolari e contratti);
- k) tipologia del documento con l'indicazione dei termini di conservazione e di scarto;
- l) scadenziario.

4. Gli elementi accessori del protocollo legati alla gestione delle banche dati sono i seguenti:

- a) ulteriori informazioni sul mittente (eventuale ragione sociale completa, maschio / femmina, ecc.);
- b) indirizzo completo del mittente (via, numero, c.a.p., città, provincia, stato);

- c) ulteriori informazioni sul destinatario (eventuale ragione sociale completa, maschio / femmina, ecc.);
- d) indirizzo completo del destinatario (via, numero civico, c.a.p., città, provincia, stato);
- e) numero di matricola (se dipendente);
- f) codice fiscale;
- g) partita I.V.A.;
- h) recapito telefonico;
- i) recapito telefax;
- j) indirizzo di posta elettronica;
- k) chiave pubblica della firma digitale.

Art. 19

Unicità del numero di protocollo

1. Ogni numero di protocollo individua un unico documento e, di conseguenza, ogni documento reca un solo numero di protocollo.
2. Non è consentita la protocollazione né la trasmissione di un documento recante un numero di protocollo già utilizzato, neppure se l'affare o il procedimento amministrativo si esaurisce con un documento ricevuto e la risposta al medesimo nello stesso giorno di protocollazione.

Art. 20

Riservatezza temporanea delle informazioni

1. Per i procedimenti amministrativi per i quali si renda necessaria la riservatezza temporanea delle informazioni, cioè il differimento dei termini di accesso, è prevista una forma di accesso riservato al protocollo unico.
2. Il responsabile dell'immissione dei dati deve indicare contestualmente alla registrazione a protocollo anche l'anno, il mese e il giorno, nel quale le informazioni temporaneamente riservate divengono soggette alle forme di pubblicità previste dalla normativa vigente.

Art. 21

Il protocollo unico

1. Gli uffici afferiscono ad un protocollo unico generale per tutta la corrispondenza da e per il Comune.
2. Può essere autorizzata, per motivi organizzativi, la protocollazione informatica della corrispondenza, sia in partenza che in arrivo, direttamente dai singoli uffici per gli atti di loro competenza, mediante collegamento al sistema di protocollo informatico.
3. Per gli adempimenti di cui al precedente punto 2) i Dirigenti e/o i Responsabili di Servizio nominano il dipendente addetto a tale incombenza.
4. I documenti interni, giuridicamente rilevanti, sono registrati anche e comunque sul protocollo informatico interno.

Art. 22

Il protocollo riservato

1. Sono previste particolari forme di riservatezza per la registrazione e l'accesso al protocollo unico per:
 - a) documenti legati a vicende di persone o a fatti privati o particolari;
 - b) documenti di carattere politico e di indirizzo che, se resi noti, possano ostacolare il raggiungimento degli obiettivi prefissati;
 - c) documenti dalla cui conoscenza, anche da parte del personale dell'ente, possa derivare pregiudizio a terzi o al buon andamento dell'attività amministrativa;
 - d) documenti riguardanti i dati sensibili di cui all'art. 4 D. Lgs. 196/2003 e relativi all'ordine pubblico e la prevenzione e repressione dei reati: in particolare la corrispondenza tenuta dai tribunali con l'Ufficio Servizi Sociali e quella riguardante atti di polizia giudiziaria, soprattutto di pertinenza del Comando di Polizia Municipale.

Art. 23

Consultabilità dell'archivio riservato

1. Il complesso dei documenti per i quali sia stata attivata la registrazione a protocollo con accesso riservato costituisce l'archivio riservato.
2. I documenti e i fascicoli dell'archivio riservato sono soggetti all'accesso con le modalità e nei termini previsti dalla normativa vigente.

Art. 24

Stampa del registro di protocollo informatizzato

1. Si provvede quotidianamente alla stampa del registro giornaliero di protocollo.
2. Dal 15° al 20° giorno di ogni mese, si provvede alla stampa del registro di protocollo del mese precedente ed allo scarto delle stampe del registro giornaliero corrispondenti.

Art. 25

Registro di emergenza

1. Il responsabile della tenuta del protocollo o, in caso di sua assenza, altro incaricato, autorizza lo svolgimento manuale delle operazioni di registrazione di protocollo sul registro di emergenza, mediante l'apposizione della propria firma, ogni qualvolta per cause tecniche non sia possibile utilizzare la procedura informatica.
2. Il registro di emergenza è analogo a quello previsto dal Regio Decreto 25 gennaio 1900 n. 35 ed utilizza una numerazione progressiva, riferita alle registrazioni di emergenza, composta dal numero seguito dalla lettera "e". Tale numerazione progressiva inizia il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
3. Sul registro di emergenza sono riportate la causa, la data e l'ora di inizio dell'interruzione nonché la data e l'ora del ripristino della funzionalità del sistema.
4. Qualora l'impossibilità di utilizzare la procedura informatica si prolunghi oltre ventiquattro ore, il responsabile per la tenuta del protocollo può autorizzare l'uso del registro di emergenza per periodi successivi di non più di una settimana. Sul registro di emergenza vanno riportati gli estremi del provvedimento di autorizzazione. Per ogni giornata di registrazione manuale è riportato sul registro di emergenza il numero totale di operazioni registrate manualmente.
5. Nel registro di emergenza sono protocollati in via prioritaria i documenti per i quali riveste rilevanza l'effettiva data di ricevimento o di partenza. Per gli altri documenti, il responsabile del protocollo ne può autorizzare il differimento delle operazioni di registrazione, facendo constare ciò in apposito verbale.
6. Le informazioni relative ai documenti protocollati manualmente sono inserite nel sistema informatico utilizzando una apposita funzione di recupero dei dati, entro dieci giorni dal ripristino della funzionalità del sistema, assicurando la coerente cronologia degli atti.

Art. 26

Segnatura di protocollo

1. Il progressivo di protocollo, apposto o associato al documento mediante l'operazione di segnatura di protocollo, può essere composto da un numero di cifre inferiore a sette. Esso deve essere sempre indicato contestualmente alla data di registrazione.

Art. 27

Accesso interno alle informazioni

1. Il responsabile della tenuta del protocollo abilita l'accesso ai dati da parte degli utenti appartenenti all'amministrazione, nonché la ricerca, la visualizzazione e la stampa di tutte le informazioni relative alla gestione dei documenti prevedendosi:
 - a) abilitazione agli operatori dell'ufficio per la tenuta del protocollo, per lo svolgimento delle ordinarie funzioni di protocollazione e di ricerca;
 - b) abilitazione ad alcuni operatori dell'ufficio per la tenuta del protocollo, per le operazioni di registrazione e di ricerca al protocollo riservato;
 - c) abilitazione agli operatori degli uffici autorizzati alla protocollazione diretta, per la registrazione e la ricerca dei dati di rispettiva competenza;
 - d) abilitazioni specifiche previste dalla normativa per l'accesso ai dati personali ed in particolare a quelli sensibili.
2. Gli addetti all'ufficio per la tenuta del protocollo, in considerazione delle particolari e delicate informazioni di cui possono venire a conoscenza in ragione del loro servizio, sono tenuti in modo particolare al rispetto del segreto d'ufficio.

Art. 28

Accesso esterno alle informazioni

1. Per l'esercizio del diritto di accesso ai documenti, di cui alla legge 241/90 e L. 142/90, l'Ufficio per le Relazioni con il Pubblico è direttamente collegato con il sistema di protocollo informatico e di gestione informatica dei flussi documentali sulla base di apposite abilitazioni al personale addetti.
2. L'accesso alle informazioni contenute nel registro di protocollo informatico da parte dell'interessato, effettuato sia presso l'URP che direttamente presso

l'Ufficio per la tenuta del protocollo, avviene in tempo reale. Per l'accesso ai dati contenuti solo sul protocollo cartaceo l'ufficio, compatibilmente con le attività ordinarie, provvede quanto prima e comunque non oltre sette giorni dalla richiesta, semprechè la ricerca sia circoscritta a periodi temporali di registrazione non superiori a tre mesi. Ricerche più ampie devono essere autorizzate dal Responsabile della tenuta del protocollo, che ne determina tempi e modi. Quest'ultimo, in quanto ne sia richiesto, fa risultare gli esiti della ricerca, in apposita attestazione.

3. E' possibile l'accesso diretto esterno al sistema di protocollo informatico e di gestione dei flussi documentali, da parte dell'interessato, se ed in quanto risultano definite ed operative le modalità tecniche ed organizzative volte a garantire la riservatezza delle persone e l'identificazione certa del soggetto che effettua l'accesso.
4. Le funzioni minime utilizzate per l'accesso, da parte di pubbliche amministrazioni attraverso la rete unitaria delle pubbliche amministrazioni, consistono:
 - a) nel numero di protocollo, data di ricezione ed informazioni complete sull'oggetto dei documenti, attraverso l'indicazione di una parte o di tutte le seguenti informazioni:
 - 1 - oggetto, specificato anche parzialmente;
 - 2 - mittente o destinatario;
 - b) nell'ufficio di appartenenza del responsabile del procedimento, attraverso l'indicazione del numero di protocollo di un qualsiasi documento presentato al Comune;
 - c) nell'ufficio di appartenenza del responsabile del procedimento, attraverso l'indicazione del numero di protocollo di un qualsiasi documento prodotto dal Comune.
5. L'accesso per via telematica alle informazioni previsto ai sensi dell'art.13 del D.P.R. 12/04/2006 n°184 avviene, previa identificazione del soggetto richiedente, attraverso una procedura informatica basata sull'utilizzo di sistemi di cifratura e di firma digitale.

Art. 29

Controlli sugli accessi

1. La procedura deve consentire l'utilizzazione delle funzioni previste dal sistema di protocollo informatico solo al personale abilitato e nei limiti del livello di autorizzazione concesso.
2. La procedura deve provvedere alla registrazione degli interventi di modifica e di accesso ai dati, unitamente alla data ed all'identificativo dell'operatore in modo che ne risulti agevole il controllo ai fini della verifica della legittimità delle operazioni compiute.

CAPO IV
SISTEMA INFORMATIVO DOCUMENTARIO

* * * * *

Art. 30

Disposizioni sull'apertura della corrispondenza in arrivo

1. La corrispondenza in arrivo va aperta e assegnata ai Settori, di norma, nel medesimo giorno lavorativo di ricezione a cura del responsabile incaricato dal Sindaco e contestualmente consegnata all'ufficio di protocollo.
2. La corrispondenza non viene aperta nei seguenti casi:
 - a) corrispondenza riportante l'indicazione "offerta", "gara d'appalto", "concorso" o simili, o comunque dalla cui confezione si evinca la partecipazione ad una gara;
 - b) corrispondenza indirizzata nominativamente oppure riportante l'indicazione "riservata", "personale", "confidenziale" o simili, o comunque dalla cui confezione si evinca il carattere di corrispondenza privata;
3. Sulla base di quanto descritto nel precedente comma 2, la corrispondenza va inoltrata, nel caso di una gara, direttamente all'unità organizzativa responsabile del procedimento amministrativo oppure, nel caso di corrispondenza privata, direttamente al destinatario.
4. Il personale che si accorga di aver ricevuto tra la propria corrispondenza un documento inerente a procedimenti amministrativi o affari di competenza dell'Amministrazione comunale deve consegnarlo o farlo pervenire tempestivamente all'ufficio protocollo, per la conseguente registrazione e segnatura.
5. La corrispondenza dei Consiglieri Comunali può essere consegnata direttamente all'ufficio protocollo che provvederà ad inoltrarne copia al Sindaco, al Presidente del Consiglio e al responsabile incaricato dal Sindaco per gli adempimenti di cui al precedente comma 1.

Art. 31

Protocollazione della busta di una gara

1. La corrispondenza riportante l'indicazione "offerta", "gara d'appalto", "concorso" o simili o comunque dalla cui confezione si evinca la partecipazione ad una gara, non

viene aperta ma viene protocollata in arrivo con l'apposizione del numero di protocollo e della data di registrazione direttamente sulla busta (plico o simili).

2. Il responsabile del procedimento amministrativo relativo ad una gara, ne comunica all'Ufficio per la tenuta del protocollo la data e l'ora di scadenza della presentazione delle offerte, avendo cura di far corrispondere quest'ultima con l'ora di chiusura dell'ufficio stesso.
3. Aperta la busta (plico o simili), il responsabile del procedimento amministrativo provvede a riportare il numero di protocollo e la data di registrazione già assegnati al documento, conservando la busta (plico o simili) come allegato.
4. Espletata la gara e trascorsi i termini di legge per eventuali ricorsi, possono essere eliminate le buste (pliche e simili).

Art. 32

Protocollazione del documento in arrivo

1. L'ufficio protocollo provvede, di norma, alla registrazione del documento in arrivo, con l'assegnazione degli elementi obbligatori del protocollo, descritti all'art. 15, nello stesso giorno di ricevimento, ovvero nelle 24 ore successive alla materiale ricezione
2. In caso di impedimento alla registrazione di protocollo di tutti gli atti, nello stesso giorno di presentazione, viene data priorità a quelli per i quali riveste particolare importanza la puntuale protocollazione. Qualora dalla mancata registrazione a protocollo del documento nel medesimo giorno lavorativo di ricezione possa venire meno un diritto di terzi, con motivato provvedimento del responsabile del servizio di protocollo si differiscono i termini di registrazione a protocollo.
3. Per differimento dei termini di registrazione si intende il provvedimento con il quale vengono individuati i documenti da ammettere alla registrazione differita, le cause e il termine entro il quale la registrazione a protocollo deve comunque essere effettuata.
4. Qualora venga erroneamente registrato un documento di competenza di terzi (altro ente, altra persona fisica o giuridica), la registrazione va annullata con le procedure descritte all'art. 15, utilizzando un altro numero di protocollo per la trasmissione a chi di competenza.
5. È fatto assoluto divieto agli addetti dell'Ufficio per la tenuta del protocollo la attribuzione del numero di protocollo a documenti che non sono presentati

materialmente all'ufficio stesso e quindi la sua comunicazione per mezzo del telefono o con altri strumenti.

6. Le lettere anonime vengono protocollate se intestate genericamente al Comune e su conforme disposizione del Responsabile di cui al precedente art. 30, comma 1.
Se specificamente indirizzate, sono inviate al destinatario, il quale ne potrà disporre la protocollazione.
7. Le lettere con firma illeggibile vengono protocollate con la dicitura "firma illeggibile" quale mittente.

Art. 33

Rilascio di ricevuta del documento in arrivo

1. Qualora un documento sia consegnato personalmente dal mittente o da altra persona incaricata e venga richiesto il rilascio di una ricevuta attestante l'avvenuta consegna, gli addetti all'ufficio ricezione provvedono, mediante segnatura, alla apposizione di dichiarazione di ricezione sulla copia della prima pagina del documento stesso..
2. La ricevuta è rilasciata con procedura informatica mediante l'utilizzo di un modulo predefinito che deve essere debitamente firmato dall'operatore.
3. Nel caso in cui è rilevata la precisa indicazione dell'ora e dei minuti della consegna dei documenti e non vi sia concordanza tra il momento di presentazione e quello di stampa della ricevuta, il personale addetto all'ufficio è autorizzato a indicare l'ora ed i minuti effettivi di presentazione
4. Gli addetti all'ufficio per la tenuta del protocollo non possono rilasciare ricevute per documenti che non siano soggetti a regolare protocollazione e la semplice apposizione del timbro datario dell'ufficio per la tenuta del protocollo sulla copia, non ha alcun valore giuridico e non comporta alcuna responsabilità del personale dell'ufficio in merito alla ricezione ed all'assegnazione del documento.
5. Per certe tipologie di documenti in arrivo si può prevedere la loro preventiva visione dall'unità organizzativa responsabile del procedimento amministrativo al fine di rilevarne la completezza e la regolarità.

Art. 34

Trasmissione dei documenti e determinazione dell'unità organizzativa responsabile del documento in arrivo

1. Dopo essere stato protocollato, il documento in arrivo passa al responsabile della struttura, per la determinazione di competenza e l'assegnazione all'unità organizzativa responsabile del procedimento amministrativo.
2. La trasmissione dei documenti dall'ufficio per la tenuta del protocollo alle strutture competenti, avviene mediante l'utilizzo di strumenti informatici di lettura ottica e di posta elettronica. In carenza di dette attrezzature, i documenti in arrivo sono trasmessi in originale e per competenza all'unità organizzativa responsabile.
3. Qualora un documento tratti più argomenti, imputabili a procedimenti amministrativi diversi, è possibile farne il necessario numero di copie per l'inoltro di ciascuna di esse ai corrispondenti responsabili.

Art. 35

Corrispondenza Sindaco

1. Viene trasmessa al Sindaco la corrispondenza relativa a:
 - a) atti concernenti questioni generali o di particolare rilevanza riguardanti il Comune di Gaeta;
 - b) atti politici;
 - c) atti inerenti la politica del personale e la materia finanziaria;
 - d) richieste di contributi particolarmente onerosi;
 - e) atti riguardanti in generale i rapporti con altri enti, istituzioni, aziende, ecc.;
 - f) copie di interrogazioni consiliari e proposte di ordine del giorno;
 - g) qualsiasi altra corrispondenza che il responsabile incaricato dell'assegnazione della corrispondenza, ritenga di dover portare a conoscenza del Sindaco.
2. La corrispondenza di cui al comma precedente, prima della consegna al Sindaco, viene visionata dal responsabile per la tenuta del protocollo oppure, in caso di sua assenza, dagli addetti della segreteria del medesimo.

3. La corrispondenza di cui ai precedenti commi, che il responsabile per la tenuta del protocollo o il Sindaco ritengono di dover assegnare per competenza ad altro destinatario, viene riconsegnata all'Ufficio per le variazioni dei destinatari nel protocollo informatico ed il conseguente inoltro. Il sistema di protocollo informatico deve poter registrare e dare indicazioni in merito alla cronologia delle suddette operazioni.

Art. 36

Assegnazione del responsabile del procedimento amministrativo al documento in arrivo

1. L'unità organizzativa responsabile del procedimento amministrativo provvede ad assegnare al documento in arrivo il nominativo del responsabile del procedimento amministrativo. I termini per la definizione del procedimento amministrativo che prende avvio dal documento decorrono comunque dalla data di presentazione dello stesso all'Ufficio per la tenuta del protocollo.

Art. 37

Compiti del responsabile del procedimento amministrativo sul documento in arrivo

1. Spettano al responsabile del procedimento amministrativo le incombenze relative alla gestione del documento e alla registrazione delle informazioni ad esso collegate, cioè degli elementi accessori del protocollo (classificazione, fascicolazione, termini di conclusione del procedimento amministrativo, etc.) ed in particolare quelle utili a fornire informazioni sul legame esistente tra ciascun documento registrato, il fascicolo e il singolo procedimento cui esso è associato.

Art. 38

Protocollazione di un documento informatico in arrivo

1. Il documento informatico in arrivo va protocollato mediante l'apposizione contestuale della firma digitale del responsabile del servizio di protocollo, con le procedure stabilite dalla normativa vigente.

Art. 39

Protocollazione di un documento informatico in partenza e interno

1. Il documento informatico in partenza e il documento informatico interno vanno protocollati mediante l'apposizione contestuale della firma digitale dell'autore, cioè del responsabile del procedimento amministrativo, con le procedure stabilite dalla normativa vigente.

Art. 40

Protocollazione della posta in partenza

1. La protocollazione della posta in partenza è effettuata direttamente dai singoli settori/servizi se ed in quanto gli stessi sono collegati ed abilitati al sistema di protocollo informatico. In tal caso spettano al responsabile del procedimento amministrativo le incombenze relative alla produzione e alla gestione del documento in partenza, cioè la registrazione degli elementi obbligatori e degli elementi accessori del protocollo.
2. Diversamente da quanto previsto al comma precedente, la protocollazione della posta in partenza viene effettuata dall'Ufficio per la tenuta del protocollo. Allo scopo i responsabili dei relativi procedimenti, fanno pervenire a tale ufficio il documento da protocollare, congiuntamente alla busta ed alla eventuale ricevuta di ritorno debitamente compilate. E' assolutamente vietato da parte degli addetti all'Ufficio per la tenuta del protocollo, attribuire telefonicamente o con qualsiasi altro mezzo numeri di protocollo, essendo tenuti essi stessi alle operazioni di registrazione e di segnatura che abbisognano della materiale disponibilità del documento.
3. Ogni documento in partenza deve trattare un unico argomento, indicato in modo tale che esso risulti sempre distinguibile da altri e ne risulti certa l'individuazione della specifica pratica cui si riferisce, e riportato, a cura dell'autore, nello spazio riservato all'oggetto.
4. Le firme e le sigle necessarie alla redazione e alla perfezione giuridica del documento in partenza vanno apposte prima della sua protocollazione
5. La confezione (busta, plico o simili) del documento in partenza deve riportare l'ufficio cui afferisce il responsabile del procedimento amministrativo
6. Qualora i destinatari siano più di due, la registrazione a protocollo potrà riportare il destinatario primo nominato ed il numero degli ulteriori destinatari oppure, per i documenti particolarmente rilevanti, rinviare all'elenco dei destinatari che deve

essere conservato in allegato alla minuta a cura del responsabile del procedimento relativo.

7. Per gli inviti a gare pubbliche può utilizzarsi, per indicare i destinatari, la dizione "Varie ditte loro sedi". L'ufficio che ha indetto la gara conserva, in allegato alla copia del documento spedito, l'elenco dei destinatari

Art. 41

Affrancatura corrispondenza in partenza

1. L'Ufficio per la tenuta del protocollo provvede alle operazioni di affrancatura della corrispondenza in partenza comprensive di:
 - a) affrancatura lettere ordinarie;
 - b) pesatura ed affrancatura corrispondente delle lettere sovrappeso;
 - c) affrancatura lettere fuori formato;
 - d) pesatura, timbratura ed affrancatura posta prioritaria;
 - e) ricezione e verifica delle distinte di raccomandate compilate dagli uffici;
 - f) numerazione ed etichettatura delle raccomandate e delle corrispondenti ricevute;
 - g) pesatura, affrancatura e registrazioni raccomandate estere.
2. Al fine di consentire il regolare svolgimento delle operazioni di cui al comma precedente, la corrispondenza in partenza deve essere conferita all'Ufficio per la tenuta del protocollo entro le ore 10,30, opportunamente confezionata ed in busta (se non deve essere effettuata la protocollazione).

Art. 42

Conteggi spedizione corrispondenza

1. L'Ufficio per la tenuta del protocollo provvede ad effettuare i conteggi relativi alle spese per la posta in partenza nel modo che segue:
 - a) conteggio giornaliero delle spese per l'affrancatura e calcolo saldo di deposito residuo;
 - b) compilazione modello da inviare all'Ufficio postale con la distinzione in:
 - posta ordinaria;
 - stampe in città e fuori cittàe con indicazione del relativo numero complessivo di atti e della spesa corrispondente;

- c) conteggio mensile e compilazione modello delle spese complessive e saldo del deposito residuo;
- d) gli uffici mittenti provvedono alla compilazione dei modelli e delle relative cartoline di ritorno di:
 - raccomandate
 - atti giudiziari.

Art. 43

Ritiro e consegna posta all'Ufficio Postale

1. Gli addetti di supporto ai servizi generali assicurano il ritiro e la consegna della corrispondenza presso gli uffici postali.
2. Il ritiro della corrispondenza deve essere effettuato al momento dell'apertura al pubblico degli uffici postali.
3. Il ricevimento della corrispondenza raccomandata ordinaria e di atti giudiziari comporta anche:
 - riscontro distinte;
 - firma delle cartoline di ritorno;
 - firma delle distinte
4. Terminato il confezionamento della posta in partenza, dall'Ufficio per la tenuta del protocollo, il personale di supporto di cui al 1° comma, assicurano la consegna presso gli uffici postali.

Art. 44

Ritiro e consegna posta agli uffici comunali

1. Gli addetti di supporto ai servizi generali assicurano il ritiro e la consegna della corrispondenza agli uffici dell'ente in modo certo e puntuale.
2. Gli addetti all'Ufficio per la tenuta del protocollo provvedono affinché i fax e tutti gli altri documenti aventi carattere di urgenza o di particolare importanza siano consegnati celermente al destinatario per mezzo del personale di supporto o direttamente ritirati dagli addetti dell'ufficio di destinazione.

Art. 45

Compiti del responsabile del procedimento amministrativo sul documento interno

1. Spettano al responsabile del procedimento amministrativo le incombenze relative alla produzione e gestione del documento interno nonché, se prevista, alla registrazione degli elementi obbligatori e degli elementi accessori del protocollo.

CAPO V

NORME TRANSITORIE E FINALI

* * * * *

Art. 46 **Personale**

1. Il personale assegnato all'Ufficio per la tenuta del protocollo deve possedere le seguenti competenze:
 - a) conoscenza approfondita dell'organizzazione comunale;
 - b) conoscenza di base di strumenti e tecniche per la raccolta, la registrazione e l'archiviazione delle informazioni;
 - c) conoscenza adeguata per l'uso di strumenti informatici e telematici;
 - d) conoscenza giuridico-amministrativa di base.

2. La formazione e l'aggiornamento del personale deve assicurare:
 - a) conoscenza relativa ai processi di semplificazione ed alle innovazioni procedurali inerenti la protocollazione ed archiviazione dei documenti, introdotti nelle amministrazioni pubbliche;
 - b) conoscenza di base delle dinamiche relazionali;
 - c) conoscenza di strumenti e tecniche per la costruzione di supporti di comunicazione (cartacei, video, telematici).

3. Il personale dell'ufficio, in quanto addetto alla gestione dei rapporti con l'utenza, è direttamente identificabile mediante esposizione del cartellino personale in dotazione.

Art. 47 **Norme transitorie**

1. Le norme del presente regolamento, relative all'adozione di strumenti informatici di lettura ottica e di posta elettronica, nonché l'utilizzo del sistema di protocollo interno, collegato al protocollo generale, per le finalità di gestione dei

procedimenti amministrativi, dell'accesso e della partecipazione agli stessi, ai sensi della L. 7 agosto 1990, n. 241, si intendono vincolanti se ed in quanto tale strumentazione risulta acquisita ed operante all'interno dell'ente e l'ufficio sia conformato con adeguato personale.

2. La vincolatività di tali disposizioni è fatta constare e quindi resa operante con provvedimento della Segreteria Generale.

INDICE

<u>CAPO I - AMBITO DI APPLICAZIONE, NORMATIVA E DEFINIZIONI</u>	pag.03
<u>art. 1.</u> - Ambito di applicazione	pag.03
<u>art. 2.</u> - Normativa di riferimento	pag.03
<u>art. 3.</u> - Definizioni	pag.03
<u>CAPO II - IL DOCUMENTO</u>	pag.05
<u>art. 4.</u> - Produzione dei documenti	pag.05
<u>art. 5.</u> - Tipologia dei documenti	pag.05
<u>art. 6.</u> - Documenti interni	pag.05
<u>art. 7.</u> - Delibere, decreti, verbali, circolari e contratti	pag.06
<u>art. 8.</u> - Documenti esclusi dalla registrazione di protocollo	pag.06
<u>art. 9.</u> - Uso del telefax	pag.07
<u>art. 10.</u> - Uso della posta elettronica certificata	pag.07
<u>CAPO III - IL PROTOCOLLO</u>	pag.09
<u>art. 11.</u> - Responsabile della tenuta del protocollo	pag.09
<u>art. 12.</u> - Natura giuridica del registro di protocollo	pag.09
<u>art. 13.</u> - Protocollazione con sistemi automatizzati	pag.10
<u>art. 14.</u> - Elementi obbligatori ed elementi accessori della registrazione di protocollo	pag.10
<u>art. 15.</u> - Individuazione degli elementi obbligatori della registrazione di protocollo	pag.11
<u>art. 16.</u> - Inalterabilità, immutabilità, validità, annullamento degli elementi obbligatori del protocollo	pag.11
<u>art. 17.</u> - Individuazione degli elementi accessori della registrazione di protocollo	pag.12
<u>art. 18.</u> - Tipologia degli elementi accessori della registrazione di protocollo	pag.12
<u>art. 19.</u> - Unicità del numero di protocollo	pag.14
<u>art. 20.</u> - Riservatezza temporanea delle informazioni	pag.14
<u>art. 21.</u> - Il protocollo unico	pag.14
<u>art. 22.</u> - Il protocollo riservato	pag.15
<u>art. 23.</u> - Consultabilità dell'archivio riservato	pag.15
<u>art. 24.</u> - Stampa del registro di protocollo informatizzato	pag.16
<u>art. 25.</u> - Registro di emergenza	pag.16
<u>art. 26.</u> - Segnatura di protocollo	pag.17
<u>art. 27.</u> - Accesso interno alle informazioni	pag.17
<u>art. 28.</u> - Accesso esterno alle informazioni	pag.17
<u>art. 29.</u> - Controllo sugli accessi	pag.18

<u>CAPO IV - SISTEMA INFORMATIVO DOCUMENTARIO</u>	pag.20
<u>art. 30.</u> - Disposizioni sull'apertura della corrispondenza in arrivo	pag.20
<u>art. 31.</u> - Protocollazione della busta di una gara	pag.20
<u>art. 32.</u> - Protocollazione del documento in arrivo	pag.21
<u>art. 33.</u> - Rilascio di ricevuta del documento in arrivo	pag.22
<u>art. 34.</u> - Trasmissione dei documenti e determinazione dell'unità organizzativa responsabile del documento in arrivo	pag.23
<u>art. 35.</u> -.Corrispondenza Sindaco	pag.23
<u>art. 36.</u> - Assegnazione del responsabile del procedimento amministrativo al documento in arrivo	pag.24
<u>art. 37.</u> - Compiti del responsabile del procedimento amministrativo sul documento in arrivo	pag.24
<u>art. 38.</u> - Protocollazione di un documento informatico in arrivo	pag.24
<u>art. 39.</u> - Protocollazione di un documento informatico in partenza e interno	pag.25
<u>art. 40.</u> - Protocollazione della posta in partenza	pag.25
<u>art. 41.</u> - Affrancatura corrispondenza in partenza	pag.26
<u>art. 42.</u> - Conteggi spedizione corrispondenza	pag.26
<u>art. 43.</u> - Ritiro e consegna posta all'ufficio postale	pag.27
<u>art. 44.</u> - Ritiro e consegna posta agli uffici comunali	pag.27
<u>art. 45.</u> - Compiti del responsabile del procedimento amministrativo sul documento interno	pag.27
<u>CAPO V - NORME TRANSITORIE E FINALI</u>	pag.29
<u>art. 46.</u> - Personale	pag.29
<u>art. 47.</u> - Norme transitorie	pag.29